



Associazione consortile

“Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato”

DISCIPLINARE DI GARA

(Allegato per procedura negoziata)

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo

(art. 59, comma 1, DLgs 50/2016)

Criterio di selezione delle offerte: **minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del DLgs 50/2016**

gara indetta dalla Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato per conto del Comune di Quargnento

GARA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE SITO IN PIAZZA ALFREDO CONTE IN CASTELLETTO MONFERRATO (AL)

CIG 7609128311	CUP: J67J18000110002
STAZIONE APPALTANTE: Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelletto Monferrato

Sommario

1. Riepilogo dati della procedura di gara.....	3
2. Documentazione a base di gara	4
3. Soggetti ammessi a partecipare	5
4. Requisiti generali	6
5. Requisiti speciali e mezzi di prova	6
6. Avvalimento.....	9
7. Subappalto.....	9
8. Garanzie e coperture assicurative	10
9. Sopralluogo.....	12
10. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	13
11. Contenuto della busta “A” - Documentazione amministrativa	14
12. Contenuto della busta “B” – Offerta economica.....	20
13. Valutazione delle offerte e aggiudicazione	21
14. Aggiudicazione e stipula	23
15. Ulteriori informazioni	24

1. Riepilogo dati della procedura di gara

Stazione appaltante	Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato Comune Capofila: Comune di Valenza - Via Pellizzari 2 - 15048 VALENZA AL
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Castelletto Monferrato Piazza Astori, 1 15040 Castelletto Monferrato (AL) C.F. e P.IVA 00433950060
Tipologia della procedura	Procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), e art. 63 del DLgs 50/2016
Categoria prevalente	Categoria prevalente OG1
CPV	45236210-5 lavori di superficie per aree da gioco
Subappalto	permesso
Validazione del progetto	09.07.2018
Determina a contrarre del Comune di Castelletto Monferrato	n. 192 del 18.07.2018
Determina a contrarre della Centrale Unica	n. 408 del 20.07.2018
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE DI PIAZZA ALFREDO CONTE - COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
Codice CIG	7609128311
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	18.09.2018 ore 13:30
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	13.09.2018 ore 12:00
1° seduta pubblica di gara	19.09.2018 ore 14:30
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, DLgs 50/2016 e smi
Valore totale della procedura	€ 47.493,20
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 45.993,20
Valore oneri non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Sopralluogo	si
Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo	17.09.2018 N.B.: Si precisa che i sopralluoghi verranno fissati nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:30-19:30

Responsabile unico del procedimento del Comune di Quargnento ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016	Geom. Iberti Tiziana – Istruttore Tecnico del Comune di Castelletto Monferrato
Responsabile del procedimento di gara	Ing. Marco Cavallera – Dirigente del Comune di Valenza – Responsabile della Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato
Durata del contratto/termine di esecuzione dei lavori	giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esecuzione d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Castelletto Monferrato – Piazza Alfredo Conte - 15040 Castelletto Monferrato AL
Termine del procedimento	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della lettera di invito, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione parco giochi comunale di Piazza Alfredo Conte in Comune di Castelletto Monferrato, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti

2. Documentazione a base di gara

La documentazione di gara, oltre alla lettera di invito ed al presente disciplinare, comprende:

- 1) DGUE
- 2) Modello dichiarazioni integrative
- 3) Progetto, costituito da:
 - Relazione Illustrativa Generale;
 - Relazione Tecnica;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro Economico di Progetto;
 - Cronoprogramma dei Lavori;
 - Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti;
 - Quadro di Incidenza della Manodopera;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - Schema di Contratto;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - tavola 1 – estratti
 - tavola 2 – planimetria generale
 - tavola 3 – stati comparativi
 - tavola 4 – prospetto, sezioni e particolari costruttivi
 - tavola 5 – planimetria aree di sicurezza
 - tavola 6 – rete idrica, elettrica e di videosorveglianza

La documentazione di progetto, è disponibile, in formato cartaceo, presso il Settore Tecnico del Comune di Castelletto Monferrato - Piazza Astori, 1 - 15040 Castelletto Monferrato (AL).

La documentazione di gara (comprensiva del progetto), è trasmessa al concorrente in formato elettronico.

La copia del progetto è esclusivamente di proprietà del Comune di Castelletto Monferrato. L'utilizzo della stessa dovrà, quindi, essere unicamente finalizzato alla partecipazione alla presente procedura di gara.

3. Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, comma 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

Nello specifico sono ammessi:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla *lettera a)* (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), *lettera b)* (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e *lettera c)* (consorzi stabili), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla *lettera d)* (raggruppamenti temporanei di concorrenti), *lettera e)* (consorzi ordinari di concorrenti), *lettera f)* (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e *lettera g)* (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi

- requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

5. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.1. Requisiti di idoneità

Il concorrente deve possedere l'**iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2. Requisiti di capacità economica finanziaria e Requisiti di capacità tecnica e professionale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico -organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Il possesso dei requisiti, essendo l'importo relativo a tali lavorazione inferiore a € 150.000,00, è provato da attestazione che indichi:

1. elenco dei lavori prestati negli ultimi cinque anni, riconducibili ai lavori oggetto della presente gara di appalto, con relativo importo, data e destinatario, non inferiore all'importo del contratto da stipulare, corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;
2. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito, corredato da copia dei bilanci (a condizione che nei medesimi siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei contributi) o altri documenti che certificano detto costo (es. modello INPS DM10);
3. l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta, con copia del libro dei beni ammortizzabili ovvero copia dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed ancora in possesso dell'impresa.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, relativa ai lavori da eseguire (categoria OG1), non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, le quote di partecipazione al raggruppamento, le quote di lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione devono rispettare i limiti di cui all'art. 92 del DPR 207/2010.

5.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del DPR n. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare anche imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente invito, le imprese cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei.

5.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

7. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **non è ammesso**.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dal Capitolato speciale d'appalto.

8. Garanzie e coperture assicurative

8.1. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 949,86, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del DLgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Valenza (BANCA POPOLARE DI MILANO – Succursale di Valenza – Corso Garibaldi 46/48 – Valenza - Iban IT 25 W 05584 48680 0000000 31987);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. Sopralluogo

Al fine della partecipazione alla presente procedura di appalto, i concorrenti devono procedere al sopralluogo dei luoghi oggetto dell'appalto ed alla presa visione del progetto.

Al sopralluogo sono ammessi esclusivamente il titolare, il Legale rappresentante ovvero il direttore tecnico ovvero un procuratore munito di procura notarile, ovvero un delegato munito di delega scritta purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

E' vietato che un medesimo soggetto abbia o accetti più di una procura o una delega all'effettuazione del sopralluogo e della presa visione.

Il soggetto che effettuerà il sopralluogo dei luoghi e la presa visione del progetto dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento, nonché di documentazione atta ad attestare l'effettiva carica (attestazione SOA, iscrizione alla CCIAA, procura notarile in fotocopia dichiarata autentica, ovvero delega con copia documentazione atta ad attestare la condizione di dipendente e fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara, in quanto il medesimo costituisce un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancanza del sopralluogo non è regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

L'attestazione di sopralluogo, rilasciata dal Comune di Castelletto Monferrato, deve essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione di gara ed inserita nella busta "A – Documentazione".

Per concordare la data e ora del sopralluogo si dovrà contattare il Comune di Castelletto Monferrato – Geom. Andrea Buzio - al seguente recapito telefonico 0131233165 (nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, in orario 15:30-19:30) ovvero al seguente recapito mail lavoripubblici@castellettomonferrato.piemonte.it indicando un recapito mail ed un recapito telefonico.

Al giorno ed ora stabiliti, il soggetto deputato all'effettuazione del sopralluogo dovrà presentarsi direttamente al seguente indirizzo Comune di Castelletto Monferrato – Piazza Astori, 1 - 15044 Castelletto Monferrato (AL).

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016 e smi, tra i diversi operatori economici, la presa visione ed il sopralluogo potranno essere effettuati a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

Il sopralluogo dei luoghi e la presa visione del progetto potranno essere effettuati entro il termine massimo del giorno 17.09.2018.

N.B.: Si precisa che i sopralluoghi verranno fissati nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:30-19:30.

10. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere predisposto e confezionato come da indicazioni contenute nella lettera di invito "Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte".

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta "economica"

La mancata sigillatura della busta "B" inserita nel plico, nonché la non integrità della medesima tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni "Domanda di partecipazione", DGUE, "Dichiarazione ai sensi art. 48, comma 8, del Codice", "Dichiarazione art. 48, comma 4, del Codice", "DGUE-Ausiliaria", "Dichiarazione art. 89, comma 1, del Codice", "Dichiarazioni integrative", "Modulo offerta economica", potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. Contenuto della busta “A” - Documentazione amministrativa

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

11.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato “Modulo A” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11.2. Documento di gara unico

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato alla presente lettera di invito secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il modello DGUE messo a disposizione da questa Stazione appaltante risulta già precompilato in questa parte. Il concorrente, nel caso in cui utilizzi un modello differente da quello messo a disposizione, dovrà provvedere a rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

1. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 4 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della parte III del DGUE).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 11.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 5.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 5.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 5.2 del presente disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere presentato in formato elettronico, compilato secondo le modalità sopra indicate, su supporto informatico, all'interno della busta "A - documentazione amministrativa", ai sensi della Comunicazione del MIT del 30 marzo 2018. Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale, in corso di validità, dal soggetto dichiarante.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del DGUE in formato elettronico solo a condizione che la sua sottoscrizione digitale sia avvenuta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

11.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

11.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento – allegato 11 al PTPCT 2018/2020 adottato dal Comune di Valenza con Delibera di GC n. 1 del 29.01.2018 e reperibile sul sito internet del Comune di Valenza all'indirizzo <https://comune.valenza.al.it/it-amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima o del DGUE debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

11.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Castelletto Monferrato;
4. attestazione di qualificazione SOA ovvero dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al par. 5.2;
5. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**);
6. eventuali ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara;

11.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modulo D").

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modulo C");
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modulo D").

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori e relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

12. Contenuto della busta "B" – Offerta economica

Nella busta **"B – Offerta economica"** devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

a – dichiarazione contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto per l'esecuzione dell'appalto, da applicarsi all'importo a base di gara di € 45.993,20, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, utilizzando al massimo tre cifre decimali separate dalla virgola.

Nel caso in cui il ribasso offerto presentasse ulteriori decimali, lo stesso verrà arrotondato alla terza cifra decimale.

L'offerta economica deve essere formulata in lingua italiana, in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'indicazione in lettere).

In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per conferma dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.

b - ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dichiarazione che indichi i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento ai lavori oggetto della presente procedura.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c- ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dichiarazione che indichi i propri costi della manodopera.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tutte le ditte partecipanti al raggruppamento dovranno indicare i propri costi (punti b e c) con riferimento alla quota parte di lavori che verrà svolto dai medesimi.

L'offerta economica dovrà essere redatta mediante dichiarazione del legale rappresentante o procuratore che ne abbia titolo.

Nel caso sia sottoscritta da procuratore si rammenta l'obbligatorietà di trasmissione della relativa procura.

NB: La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

L'offerta economica dovrà essere in regola con l'imposta di bollo.

Il concorrente deve applicare alla propria offerta economica n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata).

Per le modalità di assolvimento si precisa che è possibile optare per le seguenti modalità:

- apponendo la marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) sulla propria dichiarazione di offerta;
- utilizzando la marca da bollo virtuale (in tal caso si allegnerà alla documentazione per la partecipazione di cui alla busta "A", la ricevuta del pagamento che costituisce la marca da bollo digitale). Al fine del pagamento dell'imposta di bollo, deve essere inserita nella busta "A" l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice ente TTX), indicando il codice 456T - causale CIG (indicare quello della gara)" e seguendo le istruzioni fornite sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. L'imposta di bollo potrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione. L'attestazione di avvenuto pagamento, rilasciata dalla banca, dalle Poste Italiane spa o da agente di riscossione, dovrà quindi essere inserita nella busta "A" ovvero fotocopiata e sottoscritta per la conferma della sua veridicità. Nel caso in cui il concorrente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, dovrà allegare nel medesimo campo, in alternativa, una propria dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento.

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sulle offerte economiche presentate in sede di gara non costituisce motivo di esclusione dalla procedure di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

13. Valutazione delle offerte e aggiudicazione

13.1. Criterio di aggiudicazione

In esecuzione della determinazione a contrarre del Comune di Castelletto Monferrato n. 192 del 18.07.2018, l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante espletamento di procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e all'art. 63 del DLgs 50/2016. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del DLgs 50/2016, con applicazione dell'art. 97, comma 2, del DLgs 50/2016.

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 troverà applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97 sopra richiamato. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a *dieci*;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a *cinque*;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Inoltre, con particolare riferimento all'applicazione dei metodi previsti alle **lett. a) b) ed e)**, caratterizzati dal cd. "taglio delle ali", conformemente a quanto stabilito in merito dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, si precisa che:

- il così detto "taglio delle ali", che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, verrà applicato per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media verrà effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte residue dopo il suddetto "taglio delle ali";
- in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto "taglio delle ali", si provvederà a sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applicherà l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero corrispondente alla sommatoria dei ribassi;
- le eventuali offerte di valore uguale che si collocheranno all'interno delle ali oppure al margine delle ali medesime non verranno conteggiate distintamente bensì come unica offerta, conformemente a quanto statuito in merito dall'Adunanza Plenaria n. 5 del 19 settembre 2017.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 97, comma 6, del DLgs 50/2016, «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del DLgs 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di non procedere ad aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentata sia rispondente alle proprie esigenze;

- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della L. 287/1990 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», ai fini della motivata esclusione e successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 68, RD 827/1924.

La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti Autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

13.2. Svolgimento della procedura di gara

La gara sarà esperita **in prima seduta pubblica** presso il Comune di Valenza – Via Pellizzari 2, 15048 Valenza - saletta delle riunioni - Piano mezzanino.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

All'atto dell'apertura della seduta pubblica si procederà al sorteggio di uno dei metodi, da a) a e), di cui all'art. 97, comma 2, del DLgs 50/2016, e nel caso di sorteggio del metodo e), di uno dei coefficienti riportati nella norma suindicata medesima.

Nel corso della seduta pubblica verranno verificati i plichi, aperte le Buste "A" ed escluse le offerte dei concorrenti che risultino non conformi alle prescrizioni del presente bando di gara, fatta salva l'applicazione del *soccorso istruttorio* in caso di irregolarità documentale.

Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo a meno che, nel corso di tale seduta, non si proceda all'apertura delle offerte economiche. In tal caso, non verranno disposti aggiornamenti ad altre data o ora.

Compiuta tale verifica, si procederà all'applicazione del procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come indicato al paragrafo precedente, e verrà disposta la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta secondo le indicazioni del presente bando di gara.

13.3. Soccorso istruttorio

Si rimanda ai capitoli "Soccorso istruttorio" e "Cause di esclusione" della lettera di invito.

14. Aggiudicazione e stipula

14.1. Aggiudicazione

L'aggiudicazione e la successiva stipula contrattuale avverranno con le modalità indicate nella lettera di invito.

14.2. Verifica dei requisiti di partecipazione

La stazione appaltante si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di effettuare, in sede di gara, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016, e/o di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

La verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, sarà effettuata nei confronti di tutti i concorrenti ed avverrà secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

Nel caso in cui non risultino veritiere le autodichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria (secondo classificato), sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.

La verifica dei requisiti verrà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPass.

15. Ulteriori informazioni

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente disciplinare di gara e della lettera di invito ovvero alla disciplina vigente in materia.

Per quanto concerne il periodo di validità dell'offerta, si precisa che gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta medesima senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti dalla data di spedizione delle richieste di documentazione per la stipula dell'Amministrazione, e la data di ricevimento, da parte della medesima Amministrazione, della documentazione richiesta (le date suddette sono comprovate dal Protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del DLgs 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'aggiudicatario è tenuto, nelle more della stipula contrattuale, ad accettare una eventuale consegna in via d'urgenza del contratto per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In caso di mancata stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento della parte di prestazione già eseguita.

Valenza, lì 30.08.2018

**Il Dirigente Responsabile
della Centrale Unica di committenza
Ing. Marco Cavallera**

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del DLgs 82/2005